



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il collegio così composto:

Dott.	Luca Minniti	Presidente rel. est.
Dott. ssa	Ada Mazzairelli	Giudice
Dott.ssa	Federica Samà	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 15.9.2021 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g. promosso da:

., difeso da Avv. ANNA LISI domiciliato in Firenze, via dello Statuto 3.

CUI

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589)

COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE

RESISTENTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

DECRETO

PDF Eraser Free

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 30/04/2019 da
nei confronti del provvedimento emesso il 21/03/2019 e notificato in data 01/04/2019
con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di
Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale, presentata all'arrivo in Italia nel
2016, all'esito dell'audizione tenuta il 06/03/2019.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito:

- di chiamarsi [redacted] nato il [redacted] a Diarifa, nella regione di Sedhiou vicino alla città di Tanaff in Senegal;
- di avere la cittadinanza senegalese e non averne altre;
- di aver studiato per 10 anni e di aver lavorato come apprendista autista di camion;
- di appartenere al gruppo etnico mandinga;
- di parlare oltre al mandingo anche Wolof, Francese, Fular e anche italiano;
- di professare la religione musulmana;
- di non aver svolto attività politica;
- di avere una famiglia composta da padre (deceduto nel 2004), madre, 4 fratelli ed una sorella e di non essere sposato né avere figli;
- che dei 6 figli lui era il secondo;
- di aver lasciato il paese nel marzo del 2014;
- di essere arrivato in Italia nel 2016;
- che durante il suo apprendistato presso un autista di camion alle volte doveva lavare il veicolo od anche cambiare le gomme ed in seguito aveva iniziato a guidarlo;
- che l'autista dal quale faceva l'apprendistato si fidava di lui ed alle volte lo lasciava solo a guidare il camion ed ogni tanto lo prendeva per trasportare le merci, in particolare arachidi, da una città all'altra;
- che un giorno dovevano portare le merci a Ziguinchor e c'erano diversi camion in fila alla fabbrica ed il suo datore gli aveva detto di aspettare, assieme ad un suo collega, in fila il proprio turno dato che lui doveva rientrare nella sua città per un problema familiare;
- che nel frattempo assieme al collega avevano scaricato le arachidi e stavano aspettando il datore di lavoro il quale, dopo una telefonata nella quale lo aggiornavano sullo stato del lavoro, comunicava di non poterli raggiungere e di andare a caricare nuovamente il veicolo con le arachidi;

PDF Eraser Free

- che, eseguendo le indicazioni del datore, si stavano recando sul camion a caricare la nuova merce ma ad una rotonda, nella quale vi erano molte mucche, per evitare gli animali avevano perso il controllo del mezzo finendo contro un negozio di materiale per costruzioni;
- che nel negozio stavano lavorando 2 persone e nell'impatto una parte del muro si era staccata colpendo uno dei ragazzi e togliendogli la vita mentre il ferro nel muro aveva colpito al petto il suo collega;
- che l'altro ragazzo del negozio aveva riportato delle fratture ai piedi mentre lui ed il suo collega erano stati portati in ospedale;
- che lui in quel momento era svenuto e si era risvegliato in ospedale;
- che dopo 3 giorni il suo collega era deceduto in ospedale mentre lui si trovava ancora lì per le cure;
- che il proprietario del negozio lo aveva denunciato e mentre si trovava in ospedale la polizia lo aveva arrestato e mandato in prigione mentre era ancora ferito;
- di essere rimasto in prigione per un mese circa senza ricevere delle cure;
- di aver avuto difficoltà respiratorie e per questo di essere stato portato di nuovo in ospedale;
- di essere rimasto in ospedale, la seconda volta, per 2 settimane e la polizia si recava 4 volte al giorno per controllarlo ma soltanto di mattina;
- che in ospedale era stato curato ma non completamente;
- di aver chiamato dall'ospedale il fratello per informarlo che dalla prigione era stato portato in ospedale e di avergli chiesto aiuto per fuggire;
- che il fratello aveva cercato una soluzione per farlo uscire dall'ospedale ed aveva dato dei soldi ad un suo amico che glieli aveva poi consegnati in ospedale;
- che dopo aver ricevuto i soldi aveva aspettato la notte tardi per nascondersi ed uscire dall'ospedale;
- di essere uscito dell'ospedale a piedi raggiungendo la fermata del bus;
- di aver aspettato sino al mattino presto il primo bus per il Gambia e di averlo preso;
- di essere rimasto in Gambia per due settimane anche se non si sentiva bene e di aver in seguito chiamato il fratello che lo aveva informato di fuggire il più lontano possibile dato che la polizia lo stava cercando;
- di aver chiesto nuovamente aiuto al fratello per andare via e che lo stesso gli aveva detto di avere un amico autista che viveva in Gambia e viaggiava tra il Gambia ed il Senegal;
- che il fratello aveva dato dei soldi al suo amico autista che glieli aveva consegnati;
- che con il denaro ricevuto aveva preso l'autobus verso il Mali ove era rimasto per circa 3 mesi;

PDF Eraser Free

- che in Mali aveva conosciuto alcuni ragazzi ai quali aveva chiesto aiuto per mangiare e mettere da parte un po' di soldi;
- di aver saputo che c'era lavoro in Libia anche se i soldi che aveva guadagnato in Mali erano troppo pochi per poter raggiungere la Libia e cos' era salito sul bus per il Niger arrivando ad Agadez;
- di aver lavorato ad Agadez come manovale per 4 mesi e con i soldi messi da parte aveva raggiunto la Libia;
- che il viaggio era durato 5 giorni nel deserto prima di raggiungere la Libia;
- di essere arrivato nella città di Bahe in Libia e di esservi rimasto per 2 settimane recandosi al mattino a cercare lavoro presso un posto denominato Thiat Place;
- che abitavano in un palazzo Fouie nel quale abitavano gli stranieri in Libia e dovevano pagare il proprietario dell'edificio;
- che con i soldi guadagnati aveva pagato i trafficanti per raggiungere Saba da Bahe;
- di aver trovato a Saba lavoro presso un allevatore di polli dal quale aveva lavorato per circa 1 anno;
- di essersi recato in seguito a Tripoli e di aver vissuto anche lì presso un Fouie ove non vi era la sicurezza e dove i banditi aggredivano le persone che vi vivevano;
- di aver saputo che alcune persone organizzavano viaggi verso l'Italia;
- che prima di pagare i trafficanti aveva chiamato il fratello dicendogli che non stava bene ed era malato ma lo stesso gli aveva detto di non tornare in quanto era ancora ricercato dalla Polizia;
- di aver pertanto pagato al responsabile della casa che lavorava con i trafficanti libici;
- di essere stato portato sulla spiaggia per prendere la barca incontrando la guardia costiera che gli aveva intimato di tornare sulle coste;
- di essere stato condotto in prigione dalla polizia e di esservi rimasto per un mese venendo torturato;
- che non potevano uscire dalla prigione ed alle volte i civili si recavano in prigione per dire alle guardie che avevano bisogno di persone per lavorare;
- che durante i lavori erano sotto sorveglianza;
- che mentre si trovavano in carcere la polizia gli chiedeva se avevano del denaro per lasciarli uscire;
- che dopo aver raccolto la frutta l'avevano portata in un negozio e ne avevano approfittato per fuggire;
- di essere andato alla città di Grid Guarage rimanendovi per circa un anno ed approfittandone per lavorare;

PDF Eraser Free

- che con i soldi guadagnati aveva pagato un trafficante per imbarcarsi nuovamente per l'Italia dato che in Libia la situazione era pericolosa;
- di temere in caso di rientro poiché era ricercato dalla polizia e vi era una denuncia nei suoi confronti dato che stavano aspettando la sua guarigione per mandarlo in tribunale anche se lui non aveva soldi per farsi difendere;
- che la polizia non gli aveva proposto di prendere un avvocato per difendersi;
- che dopo aver caricato le arachidi ed essere arrivato alla rotonda piena di mucche aveva sterzato per evitarle ed il veicolo si era rigirato colpendo il muro del negozio ed il lavoratore era deceduto mentre il suo collega era rimasto ferito e poi di non essersi accorto di nient'altro dato che si era svegliato in ospedale;
- che lui guidava ed era una strada molto trafficata e piena di animali che l'attraversavano;
- che in quel momento vi erano macchine dietro di lui;
- di aver colpito il negozio e non essere andato nell'altro senso perché era contromano;
- di essersi ferito al petto, al ginocchio, all'occhio sinistro ed alla testa;
- di aver provato a spiegare il fatto ma di essere stato comunque fermato e mandato in prigione;
- che le altre persone avevano visto l'accaduto;
- di non conoscere le persone che erano lì ma che il fratello si era recato a chiedere se c'erano testimoni e nessuno aveva risposto;
- che l'incidente era avvenuto a gennaio 2014;
- che dopo la fuga dall'ospedale la polizia si era recata a cercarlo al suo villaggio;
- che la polizia aveva lasciato a casa sua una denuncia;
- di non averla con sé dato che quando aveva chiamato il fratello per farsi mandare il documento in ospedale lo stesso era detenuto dalla madre dato che la polizia lo aveva lasciato a casa sua ed il fratello non sapeva dove la madre avesse lasciato il documento dato che si era recata a casa di sua madre che era malata;
- che la madre si trovava ancora a casa di sua madre;
- di avere modo di recuperare il documento;
- di non essere stato processato in sua assenza;
- di essere scappato dall'ospedale dato che, avendo un problema al ginocchio, poteva alzarsi per camminare ma dovendo poi tornare al letto; approfittando di ciò si era alzato di notte tarda senza che nessuno si accorgesse di lui e così era fuggito a piedi recandosi sino alla fermata dei bus;
- di non riuscire a camminare bene dato che aveva dolori;
- di essere in contatto con il fratello;

PDF Eraser Free

- che dopo della sua fuga la polizia si era recata a casa sua ed aveva chiesto di lui, aveva poi lasciato la denuncia e fermato il fratello che poi era stato rilasciato;
- che il fratello non aveva subito altro oltre all'arresto;
- che l'arresto del fratello era avvenuto nel 2014;
- che ogni tanto si recavano ancora a cercarlo chiedendo agli abitanti di lui;

Il richiedente ha consegnato la seguente documentazione: Rapporto centro accoglienza, ricerca COI, certificazione medico legale del 22.03.2017, foto di "Certificat de Suivi Medical" rilasciato in Senegal, certificato medico del 04.10.2018, attestato di partecipazione all'Associazione Bibliamus, attestato partecipazione corso di italiano, attestato partecipazione all'associazione Artuto, attestato partecipazione al corso di addetto alla guida di carrelli elevatori.

La Commissione ha negato la protezione internazionale con il provvedimento impugnato ritenendo:

1. non credibili gli elementi posti alla base dell'espatrio ed in particolare:
 - 1.1. si rilevano delle incongruenze nel racconto: la dinamica dell'incidente resta poco chiara; il richiedente afferma, in un primo momento, che vi sono delle macchine dietro di lui e le mucche davanti. Tuttavia, quando gli viene evidenziata la possibilità di invadere l'altra corsia, invece che sbattere contro il muro del negozio il ricorrente sostiene che vi erano delle macchine anche dall'altra parte. A fronte del rilievo di questa contraddizione, lo stesso ha sostenuto che vi erano della macchine anche nel senso opposto; circostanza poco realistica, considerando che, nel mentre, un branco di mucche stava attraversando la strada;
 - 1.2. parimenti vaga risulta la dinamica della fuga; il richiedente sostiene di essere fuggito durante la notte, a piedi, senza essere visto da nessuno. Una simile mancanza di controlli in orario notturno risulta non plausibile, specialmente se raffrontata alla stretta sorveglianza applicata durante il giorno;
 - 1.3. l'istante sostiene che la polizia lo stia ancora cercando, nonostante l'incidente sia avvenuto del 2014. In particolare, precisa che ci sarebbe un documento di denuncia, rilasciato dalla polizia alla madre. Tuttavia, tale atto non è stato prodotto nella documentazione e le ragioni opposte dal richiedente per la mancata esibizione appaiono pretestuose. Inoltre la madre non sarebbe ancora tornata ed egli non sa quando tornerà;
2. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951;
3. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/07 stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave

PDF Eraser Free

ai sensi delle lett. a) e b) ed in relazione alla lett. c) non risulta che attualmente in Senegal vi siano situazioni di violenza indiscriminata (USDOS 2018);

4. non sussistenti i presupposti di cui all'art. 32, 3c. D. Lgs 25/08 e successive modifiche;

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava

1) in punto di fatto:

- che il richiedente, di fede musulmana, cresceva nel distretto di Sedhiou, regione del Casamance ed apparteneva all'etnia mandinga;
- che il padre era deceduto mentre la madre era ancora in vita ed aveva anche 4 fratelli ed una sorella;
- che studiava per 10 anni ed in seguito lavorava come apprendista per una ditta di trasporto su ruote;
- che un giorno nel gennaio del 2014 si trovava per lavoro nell'area di stoccaggio delle arachidi Sonacos a Ziguinchor insieme ad un collega;
- che, essendo alla guida del camion, in prossimità di una rotonda si trovava dinnanzi delle mucche che attraversavano la strada;
- che, per evitare di colpire le mucche, sterzava a destra essendovi anche dei veicoli a sinistra ed il camion aveva colpito un magazzino nel quale venivano venduti materiali da costruzione;
- che a causa dell'impatto sveniva e si risvegliava solo in ospedale con dolori e difficoltà respiratorie;
- di aver saputo che il collega che sedeva sul camion accanto a lui era stato colpito con un ferro, perdendo la vita tre giorni dopo, e che nell'incidente era morto un ragazzo che si trovava dentro al magazzino, mentre un altro aveva riportato ferite;
- che il proprietario del magazzino aveva sporto denuncia e la polizia lo aveva prelevato in ospedale conducendolo in prigione in condizioni carcerarie pessime (pochissimo cibo, pochissimo spazio e lavori forzati);
- che avendo forti dolori, dopo circa un mese, veniva condotto nuovamente in ospedale sotto sorveglianza di almeno 4 volte al giorno;
- che dopo aver recuperato un po' di forze, non volendo essere nuovamente condotto in prigione con l'aiuto del fratello, durante la notte, riusciva a fuggire;
- si recava così in Gambia, poi in Mali e poi ad Agadez, in Niger, fermandosi negli ultimi due luoghi per un po' di tempo per lavorare e guadagnare qualcosa per proseguire il cammino;
- che in seguito ha raggiunto la Libia durante un viaggio pericoloso difatti il pick up sul quale si trovava faceva parte di un convoglio di cinque mezzi ed uno di essi era esploso facendo sì che il

PDF Eraser Free

ricorrente vedesse una persona morire bruciata davanti ai suoi occhi ed i passeggeri superstiti del mezzo esplosivo venivano caricati sugli altri pick up, che trasportavano ciascuno circa trenta persone;

- che in Libia si fermava prima a Bahe, vicino alla frontiera, per alcune settimane, dormendo in un palazzo assieme a molti altri stranieri e recandosi la mattina in un luogo ove, come tutti gli altri migranti, stava seduto ad aspettare che qualcuno gli offrisse un lavoro per guadagnare qualche soldo e quando ha potuto pagare abbastanza veniva condotto a Sabah, ove rimaneva diversi mesi lavorando per un allevatore di polli;

- che aveva saputo della possibilità di andare in Italia ed in tal modo aveva pagato alcuni trafficanti;

- che veniva però fermati dalla guardia costiera e condotti in un centro di detenzione ove venivano picchiati, torturati con la Falaka e gli veniva anche chiesto di pagare per essere liberati;

- che ogni tanto, assieme ad altri, veniva portato fuori dal centro di detenzione per lavorare ed un giorno era stato condotto a lavorare in un campo per raccogliere la frutta e nonostante la sorveglianza, mettendosi d'accordo con altri, riusciva a fuggire dopo una delle fasi di scarico della frutta;

- di essere rimasto in Libia ancora un po' di tempo, per lavorare e guadagnare nuovamente il denaro necessario per la traversata del Mediterraneo;

- che giunto nel nostro Paese, ha presentato domanda di protezione internazionale venendo accolto in un centro gestito da ASEV ed attualmente è ospite in una struttura sita a San Quirico in Collina, via Ottone Rosai;

- che come riferito dagli operatori della struttura nella relazione consegnata alla Commissione resistente in sede di audizione personale lo stesso si era impegnato nel processo di integrazione. Ha svolto attività formativa e corsi di lingua italiana, raggiungendo un buon livello. Ha partecipato ad attività di volontariato presso la biblioteca comunale "Ernesto Balducci" e al progetto Spazi Aperti promosso da A.P.S. Prima Materia di San Quirico in Collina acquisendo così la possibilità di svolgere attività di giardinaggio presso la Casa di Riposo RSA Santa Maria della Misericordia di Montespertoli. Nel 2017 e parte del 2018 ha affiancato l'Apicoltore Niccolò Leoncini imparando la cura delle arnie e la produzione del miele. Inoltre, nei mesi di agosto e settembre 2018, veniva assunto dalla Società Agricola La Ginestra come bracciante agricolo;

- che in Italia ha svolto vari accertamenti medici venendo sottoposto a perizia medico legale dal Prof. Gabbrielli dell'UOC Medicina Legale del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena il quale ha ritenuto che gli esiti fisici riscontrati siano compatibili con l'incidente avvenuto in Senegal e con le violenze subite in Libia;

2) in diritto:

PDF Eraser Free

- la credibilità del narrato del richiedente alla luce dell'art. 3, 5 c. D. Lgs. 251/07;
- la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/07 in particolare ex lett. b) in ragione del possibile trattamento inumano e degradante nel carcere ed ex lett. c) in ragione della situazione generale del Paese;
- la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, 6 c. D. Lgs. 286/98;

A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: protezione sussidiaria, protezione umanitaria ed asilo costituzionale.

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio ma ha prodotto i seguenti documenti: provvedimento di diniego, verbale di audizione.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito, parlando in lingua italiana dichiara

D: lavori?

R: si lavoro come fornaio in un comune vicino Montespertoli

D: hai la patente italiana?

R: no ma vorrei farla avevo iniziato la scuola prima del Covid

D: ti ricordi il tipo del mezzo che guidavi durante l'incidente?

R: era un camion con il rimorchio

D: ti ricordi la marca?

R: era un iveco

D: di che colore?

R: era blu

D: cosa trasportavate?

R: arachidi, stavo tornando per fare un altro scarico ma ho fatto l'incidente

D: era vuoto il camion in quel momento?

R: si stavamo andando a caricare

D: vuoi raccontarmelo di nuovo?

PDF Eraser Free

R: io ero il secondo autista e dopo aver scaricato il camion il mio capo era tornato a casa sua dato che aveva avuto un lutto familiare. Io ero in fila per scaricare e quando è arrivato il nostro turno ho scaricato le arachidi e per tornare a fare un altro carico sono arrivato ad una rotonda ed in quel momento stavano passando delle mucche e per evitarle, dato che c'erano le macchine nell'altro senso, ho sterzato colpendo un magazzino di articoli per costruzioni. Questo è quello che ricordo perché poi mi sono svegliato in ospedale

D. la macchia che hai nell'occhio è stata causata dall'incidente?

R: no era una macchia naturale ma hanno sbagliato ad indicare l'occhio sinistro dato che era il destro. Nel camion eravamo in due e dopo l'impatto un ferro ha colpito il mio amico nel petto".

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'ideale motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

PDF Eraser Free

La dinamica dell'incidente raccontata dal richiedente anche davanti al Giudice non è incongrua come ha ritenuto la CT nel provvedimento di diniego.

E' ben possibile che sulla rotatoria si siano immesse le mucche che lo avrebbero costretto o indotto ad una repentina sterzata con l'effetto di mandare il mezzo fuoristrada contro il negozio di prodotti per l'edilizia. La difesa del richiedente ha identificato su google map e fotografato i luoghi descritti e nessuna incoerenza emerge dai racconti.

Inoltre gli elementi di dettaglio raccontati anche spontaneamente al giudice, con riferimento al mezzo condotto, la immediatezza delle risposte hanno rivelato l'autenticità del vissuto relativo all'incidente ed al ricovero successivo. Dimostrato anche dal certificato medico dell'ospedale di Ziguinchor (doc. 17).

Le dichiarazioni sono anche risultate coerenti con le informazioni provenienti dal paese di origine che attestano di un elevato numero di morti per incidenti stradali-.

<https://www.agenceecofin.com/transports/0707-89867-en-moyenne-644-personnes-tuees-chaque-annee-sur-la-route-au-senegal-partners-west-africa>.

In definitiva la coerenza interna ed esterna, la plausibilità e la struttura particolareggiata del racconto privo di lacune rilevate dai decisori, rendono il richiedente in generale attendibile e dunque integrati tutti gli indicatori di credibilità e dimostrati i fatti dichiarati.

3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è infatti neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno ricorrente.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

PDF Eraser Free

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica né di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

E neppure nel presente giudizio, a seguito dell'audizione approfondita ed analitica, sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve quindi esser respinta

4. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

PDF Eraser Free

- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 prevede che il giudice (e, prima di lui, la Commissione) giochi un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale (Cass. SS.UU. 27310/008).

Il giudice ha l'obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale su base individuale, valutando anche tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione e suddetto esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 Decreto Qualifiche; Cass. 20637/2012 e 15782/2014).

In via generale, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti. La lettura del corretto significato da attribuire alla nozione di "conflitto armato interno", dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949, secondo cui, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

Ancora in via generale, si osserva che, come affermato dalla Corte di Giustizia, "nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza " (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465), ed ancora più di recente, la Corte di Giustizia (con riferimento alla domanda di protezione presentata da un cittadino della Guinea) ha precisato che: "l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del

PDF Eraser Free

diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione" (Corte di Giustizia, IV Sezione, 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).

Per quanto riguarda invece la previsione dell'art 14 co.1 lett c) cit., va rilevato che per un certo periodo di tempo il Tribunale di Firenze ha riconosciuto tale protezione per quanto riguarda i ricorrenti provenienti dalla regione della Casamance in quanto in tale zona era riscontrabile tale pericolo di subire "minaccia grave e individuale per una situazione di violenza indiscriminata", come sopra riportato in punto di credibilità.

Nel 2019 la situazione della Casamance appare però notevolmente mutata. Il percorso di pace è stato intrapreso in concreto: già nel gennaio l'ex sindaco di Ziguinchor, Robert Sagna, ha organizzato forum a livello locale per sensibilizzare la popolazione e ha instaurato un dialogo tra i notabili e i combattenti del Mfdc con l'obiettivo di convincerli ad accettare di deporre le armi (<https://www.dw.com/fr/robert-sagna-lartisan-de-la-paix-en-casamance/a-47226847>).

Sebbene il periodo pre-elezioni abbia fatto temere un ritorno alla violenza in Casamance, ciò non è avvenuto, risultando la guerriglia particolarmente frammentata e concentrata in alcune aree forestali in cui lo Stato risulta assente. I capi militari hanno al massimo poche centinaia di uomini e un sommario armamento e, da molto tempo, hanno evitato di combattere con la banda regolare, facendo uso di cellule autonome non legate a nessuna particolare ideologia: l'ala politica del movimento oramai non è più omogenea, possedendo solo legami sporadici con i ribelli. (v. <https://www.lopinion.fr/edition/international/casamance-plus-vieux-conflit-d-afrique-coeur-campagne-electorale-170475>). Nelle elezioni, avvenute nel marzo 2019, Sall è stato confermato al primo turno come Presidente del Senegal: nonostante la campagna caratterizzata da tensioni e polemiche e qualche disfunzione in sede di votazione, l'autenticità del voto non è stata compromessa, come certificato dalla Missione d'osservazione elettorale della Chiesa. (v. <http://www.fides.org/it/news/65649>). Inoltre, negli ultimi tempi, il Senegal è stato protagonista di un rilancio del settore del turismo. Non rientrando più nella classificazione come "zona a rischio", la Casamance è divenuta una "area turistica speciale di interesse nazionale", oggetto di una continua cura: gli hotel sono stati rinnovati e le aziende hanno beneficiato di un programma speciale per soddisfare gli standard internazionali. (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/19/en-casamance-un-redecollage-economique-encore-fragile_5425466_3212.html). Secondo il geografo Jean-Claude Marut "*Lo stato sta vincendo il gioco. Gli shock sono ancora possibili, ma la ribellione è più debole che mai*", mentre continuano i negoziati ufficiali sotto l'egida della comunità cattolica

PDF Eraser Free

di Sant'Egidio, avviati da Macky Sall. Nel maggio 2019, in seguito al rapimento di cinque artificieri della ONG *Humanité et Inclusion (ex-Handicap international)*, le operazioni di sminamento a Casamance sono state sospese. I cinque impiegati della ONG sarebbero stati sequestrati da due uomini armati nei pressi del villaggio di Bafat, tra Ziguinchor e Sédhiou, mentre erano impegnati nel lavoro. La paura che il sequestro fosse un atto di intimidazione da parte dei ribelli non ha poi trovato riscontro, apparendo tale episodio una “semplice aggressione” da parte di criminali comuni: nessuna frangia di MFDC ha rivendicato tale azione, il fatto si è svolto in modo non violento, essendo stati gli artificieri rilasciati la sera stessa vicino alla frontiera con la Guinea Bissau, dopo essere stati derubati dei loro beni. (notizie reperibili in <https://www.africa-express.info/2019/05/21/casamance-senegal-rapiti-sei-tecnici-che-lavoravano-nello-sminamento/>) Certo, ad oggi la situazione socio-politica della Casamance, è ancora instabile, ma è caratterizzata da tentativi continui di ristabilire colloqui di pace attraverso una mobilitazione della società civile. In un articolo del 21 agosto 2019 si legge : *“Noi, senegalesi, vogliamo che la pace torni immediatamente in Casamance”*: queste le parole di Henry Tendeng di *"Dinamica della pace in Casamance"*, una struttura che ha mobilitato le 176 organizzazioni della società civile in assemblea generale a Sedhiou come parte della ricerca della pace in Casamance. Finanziati da Ajws, questi attori della pace vogliono portare lo stato e il Movimento delle forze democratiche della casamanza (Mfdc) al tavolo dei negoziati per una pace finale a Casamance, ha affermato Henry Tendeng. Questo coordinamento subregionale delle organizzazioni della società civile per la pace in Casamance (Coscpac) si è dato come missione per consolidare i risultati sulla pace, per mobilitare maggiormente gli attori della pace della regione naturale di Casamance (Sédhiou, Kolda e Ziguinchor) e paesi vicini (Gambia e Guinea-Bissau). Inoltre, il Coscpac ha raccomandato di istituire punti focali in ciascun dipartimento per consentire il flusso di informazioni e funzionare in modo tale che questa struttura sia un quadro di sostegno e riflessione” .(v. <https://www.xibaaru.sn/sedhiou-mobilisation-de-176-organisations-de-la-societe-civile-en-assemblee-generale-a-sedhiou-dans-le-cadre-de-la-recherche-de-la-paix-en-casamance/>). In tale contesto, a causa del mutamento delle condizioni di sicurezza nella regione della Casamance, il collegio ritiene che non possa essere concessa la protezione sussidiaria ex. art. 14 co. 1 lett. c) D.Lgs 251/2007.

Il codice penale senegalese prevede alla « SECTION III HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ARTICLE » l'articolo 307 secondo il quale « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou des blessures, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 300.000 francs. Lorsqu'il y aura

PDF Eraser Free

eu délit de fuite, les peines prévues au présent article seront doublées et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ».

L'esame delle condizioni di detenzione sulla base delle fonti internazionali rivela che la condizione delle carceri in Senegal è ancora disumana.

Il rapporto della Commissione Nazionale Asilo del Ministero dell'Interno italiano, pubblicato nel mese di ottobre 2018 riferisce al cap. "8.2.1 CONDIZIONE CARCERARIA", che "Nonostante i tentativi di "umanizzare" le prigioni, mutando il loro nome in "Maisons d'arrêt et de correction" (MAC) e di migliorare le condizioni di vita dei detenuti in queste strutture, la situazione carceraria del Senegal, secondo l'UNESCO, risulta del tutto insoddisfacente. Nell'ambito del processo di reinserimento sociale dei detenuti sono stati introdotti percorsi di riabilitazione e di reintegrazione che consistono in programmi educativi, ma il loro impatto è stato insufficiente. Secondo il rapporto annuale 2017 di *Prison Insider* la popolazione carceraria del Senegal è raddoppiata negli ultimi 15 anni. Essa, nel 2017, ammontava a 12.500 persone, distribuite in 37 strutture detentive. Di questi individui circa il 40% si trovava in detenzione preventiva. Il tasso medio di occupazione delle prigioni senegalesi si attesta su una percentuale del 120% rispetto alla capienza ordinaria. La prigione Rebeuss di Dakar ha registrato un tasso doppio rispetto alla media (127).

Pertanto, le condizioni detentive in Senegal restano particolarmente complesse. Secondo il "*Rapport alternatif à l'attention du Comité Contre la Torture sur la situation au Sénégal*" dell'Organizzazione Mondiale contro la Tortura (d'ora innanzi OMCT), ciò è da attribuire – primariamente – al sovrappopolamento carcerario dovuto alla natura eccessivamente repressiva del codice penale, all'inadeguatezza strutturale delle prigioni e alla mancanza di risorse umane nel settore della giustizia. Su quest'ultimo punto è utile riportare i dati contenuti nel citato rapporto dell'OMCT: su una popolazione di circa 15 milioni di persone gli avvocati e i magistrati sono rispettivamente circa 350 e 500, concentrati quasi esclusivamente a Dakar, con il risultato che i detenuti in altre regioni del Paese non hanno immediato accesso ad un legale di fiducia (128). Questa circostanza e in generale i bassi numeri di personale nel settore della giustizia indeboliscono la struttura legale di salvaguardia dei diritti dei detenuti. Inoltre all'avvocato vengono concessi solamente 30 minuti di colloquio con il detenuto assistito (129).

L'OMCT segnala che nel Codice di procedura penale attualmente in vigore, non è prevista la possibilità per i detenuti di contattare telefonicamente i propri parenti. Nella pratica i contatti telefonici con la famiglia o con l'avvocato avvengono per il tramite di cabine telefoniche presenti nella struttura carceraria o attraverso telefoni mobili esclusivamente destinati a questo utilizzo

PDF Eraser Free

Nel recente Progetto di codice di procedura penale viene introdotta una modifica all'art. 6 del suddetto codice che introdurrebbe il diritto del detenuto di informare il suo avvocato, la famiglia, la propria rappresentanza diplomatica o consolare, ma senza sancire il momento in cui poter esercitare questo diritto con il rischio di ulteriori violazioni. Secondo il testo del nuovo articolo chiunque sia privato della libertà personale ha il diritto di informare la sua famiglia e – nel caso di uno straniero o di un rifugiato – la rappresentanza diplomatica o consolare o l'ente dal quale è protetto .

Per quanto riguarda le condizioni di vita nelle prigioni senegalesi si segnala che dall'analisi del rapporto del Comitato Internazionale della Croce Rossa “*Water, sanitation, hygiene and habitat in prisons*”, del 2012, non sono previsti livelli minimi di superficie e di cubatura a disposizione per ogni detenuto. Tuttavia uno studio interno citato nel rapporto ha calcolato che la superficie media all'epoca a disposizione per ogni detenuto era di 3,55 mq mentre la cubatura media era di 5 mc..

Secondo il “*View Report - Senegal 2017/2018*” di Amnesty International, le condizioni nelle carceri senegalesi restano particolarmente preoccupanti ed il sovrappopolamento rimane una caratteristica tipica delle strutture.

Dal punto di vista sanitario le unità di assistenza medica, gestite dal Ministero della Giustizia, sono principalmente composte da infermieri e assistenti sanitari mentre solo quattro erano i medici del sistema sanitario penitenziario secondo quanto riportato nel documento “*Committee against torture examines report of Senegal*” (134).

Sul tema, il rapporto elaborato dall'USDOS del 2018, relativo al 2017, riporta che – secondo l'ONG “*Organisation Nationale des Droits de l'Homme*” – uno dei maggiori problemi, oltre al sovraffollamento, è la mancanza di igiene. Da evidenziare sono anche la scarsità del rancio, l'accesso limitato alle cure mediche, il caldo soffocante nelle celle, la rete fognaria insufficiente e le infestazioni di insetti. Secondo dati governativi, nel 2016 sono deceduti nelle prigioni senegalesi 25 detenuti. Si stima che nel 2018, i minori ospitati nelle strutture carcerarie della Repubblica del Senegal siano circa 200 . Le dure condizioni di vita nelle carceri senegalesi hanno portato allo scoppio di una protesta nel carcere di Rebeuss, a Dakar, nel 2016. La fonte giornalistica *Face 2 Face Africa* riporta che le proteste dei detenuti vertevano sulla lunghezza della carcerazione preventiva, il cibo pessimo ed il trattamento preferenziale per i “colletti bianchi”, cioè i detenuti per reati di natura economico-finanziaria. La protesta si è conclusa con un morto e 10 feriti. Pochi giorni dopo le autorità senegalesi hanno vietato una manifestazione, in sostegno dei detenuti, di alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani.

Nonostante la tortura e i trattamenti e le pene inumane e degradanti siano proibite dalla Costituzione e dalla legge del Senegal, le organizzazioni per la salvaguardia dei diritti umani hanno segnalato

PDF Eraser Free

diversi casi di violazioni avvenute nelle prigioni. Come riportato dal report dell'USDOS del 2018, la polizia avrebbe costretto dei detenuti a dormire direttamente sul pavimento, con l'ambiente illuminato a giorno; li avrebbe bastonati e rinchiusi in celle senza o con scarso accesso a fonti d'aria fresca. Il governo ha affermato che tali comportamenti non sarebbero generalizzati e che avrebbe ordinate indagini formali in merito. Sempre secondo l'USDOS, tuttavia, le autorità senegalesi non conducono indagini approfondite sulle accuse di maltrattamenti e i detenuti hanno difficoltà di accesso agli Ombudsman così come nel reperimento e nella produzione della documentazione necessaria. Infine per quanto riguarda il monitoraggio indipendente, condotto principalmente dalle ONG, si segnala che, secondo quanto riportato dall'OMCT nel "*Rapport alternatif à l'attention du Comité Contre la Torture sur la situation au Sénégal, 2018*", le ONG non hanno un'autorizzazione permanente all'ingresso nelle strutture carcerarie; queste devono infatti presentare domanda al Direttore dell'autorità penitenziaria che decide di volta in volta. Questo procedimento non consente un'analisi oggettiva della realtà degli istituti penitenziari poiché consentirebbe alle autorità di preparare per tempo "l'accoglienza" degli osservatori delle Organizzazioni per i diritti umani .

Un tale quadro fa ritenere che il richiedente se si riuscisse a sottrarre alla vendetta privata della comunità di persone gravemente danneggiata subirebbe la repressione penale in condizioni inumane e degradanti.

La domanda di protezione sussidiaria deve quindi esser accolta ai sensi dell'art. 14 lett. b del Dlgs 251/2007.

5. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Le spese del ricorrente gravano sullo Stato per cui non si devono liquidare secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso;
- 2) riconosce a _____ la protezione sussidiaria;
- 3) nulla sulla spese
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;

PDF Eraser Free

5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Firenze 15.9.2021

Il Presidente rel. est.
dott. Luca Minniti